



**ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI**  
**Regione Lombardia**

**Verbale n. 3**  
**DELIBERAZIONE N. 75 DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 7/04/2020**

SILVANI MIRELLA - Presidente - sez. A	P X	A	LONGONI BEATRICE - sez. A	P X	A
BRUNO RICCARDO - Vicepresidente - sez. B	P X	A	MONTARULI SABINO - sez. B	P X	A
PALTRINIERI MARIA ESTER - Segretario - sez. A	P X	A	PELLIZZER ANNAMARIA - sez. A	P X	A
LIETTI ORAZIO - Tesoriere - sez. A	P X	A	RUGGERI MARIA - sez. A	P X	A
BIANCHI MARIA CECILIA - sez. A	P X	A	SCACCABAROZZI ELOISE - sez. B	P X	A
CASERI TIZIANA MONICA - sez. A	P X	A	SOREGOTTI CARLO - sez. B	P X	A
DEPONTI MICHELE - sez. B	P	A X	ZALTIERI MANUELA - sez. A	P X	A
FARINA SILVIA - sez. B	P	A X			

Il Consiglio regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia, riunitosi in sede il **7/04/2020**, in riferimento al verbale sopra citato

Visto il DPR 137/12 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali", ed in particolare l'art. 7, commi 2 e 5;

Visto il Regolamento per la Formazione Continua degli assistenti sociali, valido per il triennio formativo 2020-2022, approvato nella seduta di Consiglio del Consiglio Nazionale il 14/12/2019, in vigore dal 1° gennaio 2020;

Viste le Linee d'Indirizzo, Coordinamento ed Attuazione per l'applicazione del Regolamento per la Formazione Continua degli assistenti sociali, approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 14 dicembre 2019 ed in vigore dal 1° gennaio 2020;

Vista la determina presidenziale n. 25 del 20/03/2020

**D E L I B E R A**

- di ratificare la determina presidenziale n. 25 del 20/03/2020, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di approvazione del testo di convenzione per la Formazione Continua
- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ordine Assistenti Sociali Lombardia
- di dichiarare con votazione separata il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il presente atto deliberativo è costituito di n. 1 pagina, più allegato.

Voti favorevoli: 13

Contrari: 0

Astenuti: 0

**Il Segretario**  
**a.s.s. Maria Ester Paltrinieri**

**La Presidente**  
**a.s.s. Mirella Silvani**

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della delibera n. **75/2020**, esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-line sul sito istituzionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali della regione Lombardia all'indirizzo [www.ordineas lombardia.it](http://www.ordineas lombardia.it), ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e vi rimarrà, in visione, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno **11/05/2020** e fino al giorno **25/05/2020**



**Allegato**

**DETERMINA DEL PRESIDENTE  
N. 25 del 20 marzo 2020**

Visto il DPR 137/12 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”, ed in particolare l’art. 7, commi 2 e 5;

Visto il Regolamento per la Formazione Continua degli assistenti sociali, valido per il triennio formativo 2020-2022, approvato nella seduta di Consiglio del Consiglio Nazionale il 14/12/2019, in vigore dal 1° gennaio 2020;

Viste le Linee d’Indirizzo, Coordinamento ed Attuazione per l’applicazione del Regolamento per la Formazione Continua degli assistenti sociali, approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 14 dicembre 2019 ed in vigore dal 1° gennaio 2020;

**CONSIDERATO**

L’annullamento della seduta consiliare prevista per il 10 marzo 2020, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020

**VISTA**

La necessità e l’urgenza di deliberare in merito alle istanze di convenzione per il triennio formativo 2020/22

Su proposta della Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua

**DETERMINA**

- L’approvazione del nuovo testo di convenzione, parte integrante della presente determina presidenziale, da applicare alle attività formative previste dal Regolamento Nazionale per la Formazione Continua, progettate e realizzate dagli Enti e Agenzie formative e singoli formatori, di interesse per la professione di assistente sociale, relativamente al triennio formativo 2020/22
- ratificare la presente alla prima seduta utile del Consiglio regionale
- dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Ordine Assistenti Sociali Lombardia  
Il Presidente  
a.s.s. Mirella Silvani



**Allegato**

Convenzione tra

**CONSIGLIO REGIONALE ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE LOMBARDIA**

(di seguito per brevità CROAS Lombardia) con sede a Milano Via Mercadante n. 4, Codice Fiscale e Partita IVA n. 97165370152, rappresentato dalla Presidente nata a Voghera (PV) in data 6/06/1963, domiciliata per la carica presso la sede del CROAS Lombardia

**e**

-----  
(di seguito per brevità denominato "Soggetto Formatore") con sede legale in -----  
via ----- n. \_\_\_\_ Tel. ----- Codice Fiscale/partita IVA -----  
nella persona del suo legale rappresentante ----- nato/a a  
----- il ----- e residente a ----- in via -----  
n. -----

finalizzata all'accreditamento di attività inerenti la Formazione Continua degli assistenti sociali, in ottemperanza al Regolamento per la Formazione Continua degli assistenti sociali in vigore dal 1° gennaio 2020, per il triennio formativo 2020-2022.

## **VISTI**

- Il DPR 137/12 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali", ed in particolare l'art. 7, commi 2 e 5;
- Il Regolamento per la Formazione Continua degli assistenti sociali, valido per il triennio formativo 2020-2022, approvato nella seduta di Consiglio del Consiglio Nazionale il 14/12/2019, in vigore dal 1° gennaio 2020;
- Le Linee d'Indirizzo, Coordinamento ed Attuazione per l'applicazione del Regolamento per la Formazione Continua degli assistenti sociali, approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 14 dicembre 2019 ed in vigore dal 1° gennaio 2020;

## **CONSIDERATO**

Pag. 3 di 8



- A. che le sopra richiamate disposizioni normative consentono la stipula di convenzioni tra l'Ordine Professionale degli assistenti sociali della Regione Lombardia e i soggetti che effettuano attività di Formazione Continua rivolta ai professionisti assistenti sociali;
- B. il compito del CROAS di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività attraverso la Formazione Continua;
- C. l'interesse del CROAS a garantire la più ampia e qualificata offerta formativa rivolta alla partecipazione degli iscritti all'Ordine.

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 – Principi e finalità**

Nel rispetto dei principi e disposizioni fissati dalla normativa sopraindicata e dal Codice Deontologico della professione di Assistente Sociale che, nell'interesse della collettività, affida all'Ordine degli Assistenti Sociali il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti tramite iniziative di Formazione Continua e aggiornamento, la presente Convenzione ha lo scopo regolare i rapporti con enti pubblici o privati, società scientifiche, fondazioni, istituti e associazioni private, studi associati, persone fisiche e altre persone giuridiche (nel testo "soggetti formativi"), al fine di ampliare l'offerta di Formazione Continua di interesse per gli assistenti sociali.

### **Articolo 2 – Oggetto**

Formazione Continua intesa come ogni attività organizzata di accrescimento e approfondimento nonché di aggiornamento delle conoscenze, finalizzata all'adeguato mantenimento e sviluppo delle competenze tecnico-professionali dell'iscritto all'Albo degli Assistenti sociali, attinente alle materie oggetto dell'esercizio professionale e/o alle funzioni svolte dallo stesso, secondo la normativa vigente.

### **Articolo 3 – Ambito di applicazione**

La presente Convenzione si applica alle attività formative previste dal Regolamento Nazionale per la Formazione Continua, progettate e realizzate dagli Enti e Agenzie formative e singoli formatori, di interesse per la professione di assistente sociale.



#### Articolo 4 – Durata/Facoltà di recesso

La presente Convenzione ha durata a far tempo dalla data di apposizione dell'ultima firma e cesserà il 31.12.2022, alla scadenza del triennio formativo.

Alla scadenza, la presente Convenzione non potrà considerarsi in alcun caso rinnovata, nemmeno tacitamente, ma dovrà essere fatta oggetto di un nuovo accordo tra le Parti, salvo diverse determinazioni motivate da parte del CROAS.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla convenzione in qualunque momento, con preavviso minimo di 30 giorni da comunicarsi mediante PEC fermo restando che la Convenzione si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di legge statali, regionali o nuovi regolamenti che fossero con la stessa incompatibili.

#### Articolo 5 – Modalità di attuazione

La procedura di accreditamento delle iniziative formative e di riconoscimento di Crediti richiede l'attuazione da parte dei sottoscrittori della presente Convenzione di quanto di seguito indicato.

##### Il Soggetto Formatore:

- A. presenta la richiesta di accreditamento tramite la compilazione del form online (link <http://www.cnoas.it/cgi-bin/cnoas/corsi2.cgi?p=9>) entro 45 giorni dalla data di realizzazione dell'iniziativa formativa allegando tutta la documentazione necessaria alla valutazione dell'evento formativo da parte della Commissione Istituzionale consultiva per l'autorizzazione della Formazione Continua del CROAS;
- B. ai fini del riconoscimento di crediti deontologici, indica, nella richiesta, il numero di ore riservate alla trattazione di contenuti deontologici e allega un abstract descrittivo degli stessi;
- C. inserisce nel materiale informativo (programma e/o locandina) relativo all'evento accreditato le seguenti diciture:
  - *“L'evento è realizzato in convenzione con il Consiglio Regionale della Lombardia dell'Ordine degli Assistenti Sociali”;*
  - *“Corso accreditato con ID xxxxx, assegnati n.... crediti formativi”, oppure “Corso accreditato con ID xxxxx, assegnati n..... crediti formativi e n..... crediti deontologici” oppure “Corso accreditato con ID xxxxx, assegnati n. ....crediti deontologici”, in presenza di risposta formale del CROAS Lombardia;*
  - *“E' stato richiesto il riconoscimento dei crediti FC.AS.” senza specificare il numero e la tipologia dei crediti (formativi e/o deontologici) in assenza di*



risposta formale dell'avvenuto accreditamento da parte del CROAS Lombardia;

- D. registra le presenze in modalità cartacea o con la scansione del codice fiscale;
- E. al termine dell'attività formativa rilascia l'attestato di partecipazione agli assistenti sociali partecipanti solo previa verifica della presenza ad almeno l'80% della durata totale dell'evento; l'attestato contiene titolo dell'evento, indicazione del Soggetto Formatore organizzatore, luogo, data e orario di svolgimento dell'evento;
- F. alla conclusione dell'evento formativo invia il registro delle firme di presenza dei partecipanti per via telematica al link <http://www.cnoas.it/cgi-bin/cnoas/corsi2.cgi?p=9>.

## **Il CROAS Lombardia:**

- A. effettua, attraverso la propria Commissione Istituzionale consultiva per l'autorizzazione della Formazione Continua, la valutazione delle attività formative relativamente all'attinenza alle competenze tecnico-professionali degli iscritti all'Albo e alle materie oggetto dell'esercizio professionale e/o alle funzioni svolte dagli assistenti sociali secondo la normativa vigente e attribuisce i crediti formativi e/o deontologici;
- B. si pronuncia rispetto alla domanda di accreditamento presentata, con decisione motivata, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda; il termine è sospeso in caso di richieste di documentazione integrativa fino al ricevimento della documentazione stessa;
- C. comunica al Soggetto Formatore l'avvenuto accreditamento, attraverso il sistema telematico predisposto dal CNOAS, con l'indicazione del numero dei crediti attribuiti, fatta salva la pubblicazione della delibera sul sito istituzionale del CROAS.

## **Articolo 6– Diritti di segreteria**

E' previsto il pagamento al CROAS dei diritti di segreteria, pari a euro 50,00 (cinquanta), per l'istruttoria della domanda di accreditamento di ciascun evento formativo a pagamento per gli iscritti dell'Ordine professionale. Per gli eventi per i quali la partecipazione degli Assistenti Sociali è gratuita non è richiesto il pagamento dei diritti di segreteria.

## **Articolo 7 – Modifiche eventi accreditati – Verifiche e controlli**



Le modifiche organizzative riguardanti le attività formative accreditate devono essere comunicate tempestivamente e possono determinare variazioni nell'attribuzione di crediti anche successivamente alla realizzazione dell'evento.

Il CROAS Lombardia si riserva la facoltà di verificare nell'arco del triennio formativo, la congruenza delle istanze di accreditamento con le relative attività formative realizzate.

### Articolo 8 – Collaborazioni

Il Soggetto Formatore che sottoscrive questa Convenzione riconosce che è interesse comune promuovere attività formative qualificanti relative all'ambito d'intervento del Servizio Sociale e alle tematiche connesse ai diritti dei cittadini; è disponibile alla realizzazione di eventi specifici con l'Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia: *(da barrare)*

- Individuando insieme temi di interesse;
- Mettendo a disposizione uno spazio attrezzato per le attività formative nella propria sede di: \_\_\_\_\_;
- Condividendo l'esito dei risultati delle customer satisfaction, per gli eventi accreditati per gli assistenti sociali;
- Altro

\_\_\_\_\_.

### Articolo 9 – Privacy

L'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia e \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ si danno reciprocamente atto che i dati personali raccolti nell'ambito ed in costanza della presente Convenzione e/o comunque acquisiti anche tramite la consultazione di fonti o documenti pubblici o pubblici registri, od ancora autonomamente forniti con l'iscrizione o durante lo svolgimento dei corsi di formazione, saranno trattati nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia e nelle forme e nei limiti previsti dalla Legge e dalle Autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali in quanto applicabili.

I titolari del trattamento dei dati personali, anche particolari ex art. 9 Reg. UE 679/2016, trattati nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione sono rispettivamente:

– l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia, con sede in Milano, Via Mercadante n. 4;

– *(Denominazione del Soggetto Formatore)* \_\_\_\_\_;



Letto, confermato e sottoscritto.

L'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia e Soggetto Formatore\_\_\_\_\_ provvederanno al trattamento dei dati personali esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, come previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Luogo, data

*(A cura del Soggetto Formatore)*

Il Legale rappresentante del Soggetto Formatore <i>(inserire denominazione)</i>	Il Legale Rappresentante del CROAS Lombardia
	Presidente a.s.s. Mirella Silvani
	f.to digitalmente

Luogo, data

*(A cura del CROAS Lombardia)*